



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Approvazione dello Statuto delle Gallerie dell'Accademia di Venezia

- Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
- Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'articolo 1;
- Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89»;
- Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero», e successive modificazioni;
- Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni;
- Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni;
- Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato», e successive modificazioni;
- Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, recante «Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali»;
- Rilevato che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, *“Per i musei dotati di autonomia speciale, lo statuto è adottato dal Consiglio di amministrazione del museo e approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del Direttore generale Musei”*;
- Tenuto conto dell'«Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001;
- Tenuto conto della nota dell'Ufficio legislativo, prot. n. 26478 in data 19 settembre 2016, e della successiva nota della Direzione generale Musei, prot. n. 1756 in data 15 febbraio 2017, con la quale è stato trasmesso, per l'approvazione, lo Statuto delle Gallerie dell'Accademia di Venezia;
- Tenuto conto della nota del Direttore delle Gallerie dell'Accademia di Venezia, prot. n. 660 del 13 aprile 2017;





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

DECRETA:

È approvato lo Statuto delle Gallerie dell'Accademia di Venezia, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 10 MAG. 2017

IL MINISTRO



GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA

PREAMBOLO

Le Gallerie dell'Accademia di Venezia sono situate nel complesso monumentale della Carità in oltre 10.000 mq di spazi espositivi.

Storicamente le collezioni museali ebbero il primo impulso dalla rifondata Accademia di Belle Arti, di cui portano il nome, trasferita nell'attuale sede nel 1807. Ad un nucleo molto limitato di opere della vecchia Accademia, comprendente dipinti degli accademici donati in occasione del loro accoglimento nell'istituzione, vennero ad aggiungersi opere acquisite ad uso di modelli educativi per i giovani artisti. Alla finalità originariamente didattica della collezione andò ben presto affiancandosi anche una connotazione politica, di raccolta esemplare delle glorie pittoriche locali, a seguito del conferimento al museo anche di importanti dipinti acquisiti dallo Stato in ragione delle soppressioni delle magistrature civili e degli edifici di culto avvenute in epoca napoleonica.

Le raccolte andarono poi ulteriormente arricchendosi, lungo il corso della prima metà dell'Ottocento, grazie a donazioni private (Girolamo Molin 1816, Girolamo Contarini 1838, Felicita Renier 1850). Nel corso del Novecento si ebbe un ulteriore incremento del patrimonio pittorico durante la lunga direzione di Gino Fogolari che vide, tra i tanti acquisti, anche quello della celebre *Tempesta* di Giorgione.

Il museo possiede anche una importante collezione di grafica che spazia dal Quattro all'Ottocento conservata nel Gabinetto disegni e stampe; merita segnalare la presenza di un ricco fondo di disegni leonardeschi raccolti da Giuseppe Bossi, che venne poi acquistato - su iniziativa del presidente Leopoldo Cicognara - dal governo austriaco nel 1820 per destinarlo all'Accademia veneziana.

Le Gallerie dell'Accademia ospitano la più vasta collezione di pittura veneta esistente al mondo e presentano in modo esaustivo, attraverso opere di livello altissimo, l'evoluzione storica della grande scuola pittorica veneziana e veneta. L'itinerario di visita si articola su due piani: il primo, ordinato secondo uno sviluppo cronologico, presenta dipinti che spaziano dalle tavole trecentesche a fondo oro di Paolo e Lorenzo Veneziano, fino i capolavori del primo, pieno, tardo Rinascimento di Giovanni Bellini, Giorgione, Tiziano, Paolo Veronese, Jacopo Tintoretto, Jacopo Bassano; qui sussistono, alcune parti dell'allestimento espositivo ideato da Carlo Scarpa negli anni del dopoguerra.

Al piano terra, dove sono state finora allestite dodici sale, i materiali esposti, non solo pittorici ma anche plastici e scultorei, sono invece organizzati secondo nuclei tematici che vanno dalla sezione del collezionismo seicentesco, dove primeggiano i dipinti di Domenico Fetti, Carlo Saraceni, Francesco Maffei al Settecento internazionale di Tiepolo e Canaletto, e all'Ottocento accademico di Antonio Canova e Francesco Hayez. Aggiunge ulteriore interesse alla visita lo storico complesso architettonico, composto dalla Chiesa e Scuola della Carità e dal Convento dei Canonici Lateranensi. Del convento lateranense, edificato su disegno di Andrea Palladio, sopravvivono la straordinaria facciata in laterizio e la scala ovata. Mentre la Scuola della Carità conserva sostanzialmente l'assetto architettonico e decorativo originale di alcuni ambienti, la chiesa, costruita su progetto di Bartolomeo Bon alla metà del Quattrocento, è stata successivamente divisa orizzontalmente in due piani. E questo a seguito dei lavori di trasformazione dell'intero complesso architettonico, avviati nel secondo decennio dell'Ottocento e proseguiti fino alla metà di quel secolo, volti a creare ambienti adatti



alle nuove esigenze educative ed espositive, che videro anche la creazione di due ampi saloni (attuali sale X e XI) sul lato meridionale a collegamento delle diverse parti di tale palinsesto architettonico.

STATUTO

I. Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione

1. Le Gallerie dell'Accademia di Venezia (di seguito denominate "Gallerie" o "Museo") sono Museo di rilevante interesse nazionale, dotato di autonomia organizzativa, tecnico-scientifica, finanziaria e contabile. Costituiscono la più importante collezione di pittura veneta esistente al mondo.

2. Il Museo è ufficio dirigenziale di livello generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito "Ministero").

Art. 2 - Sede

1. Il museo ha sede principale nel complesso costituito dall'ex chiesa e scuola della Carità e del convento dei canonici lateranensi, sito a Venezia in Campo della Carità, Dorsoduro 1050. Sede secondaria è la Scuola Vecchia della Misericordia, ubicata a Cannaregio 3553, 30121 Venezia, dove sono situati i Laboratori della Misericordia. I depositi sono attualmente ubicati nella chiesa di San Gregorio e nel "Depositorio" di Palazzo Ducale.

Art. 3 - Finalità del Museo

1. Il Museo è una istituzione permanente senza scopo di lucro, aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale.

Persegue quali finalità generali la tutela, la gestione e la valorizzazione delle Gallerie, di tutte le collezioni e raccolte di beni culturali, esposti e non esposti, mobili e immobili, storico-artistici, librari, multimediali, gestiti direttamente o depositati presso altri enti.

Il Museo promuove la crescita culturale e contribuisce allo sviluppo sociale della comunità locale, ispirando la propria azione ai principi di trasparenza, parità di trattamento, pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rendicontazione.



Art. 4 - Attività del Museo

1. Il Museo cura la manutenzione e la gestione delle sedi e degli immobili in consegna in conformità con la normativa vigente.

2. Il Museo svolge ogni attività utile al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, tra le quali:

- ricerca e studio sulle collezioni e sui beni che conserva;
- conservazione, restauro, manutenzione e valorizzazione dei beni;
- didattica, formazione e divulgazione dei contenuti;
- catalogazione delle proprie collezioni;
- raccolta, sviluppo, conservazione e valorizzazione delle collezioni;
- gestione della sicurezza e degli allestimenti;
- prestiti di beni;
- gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- comunicazione e promozione della conoscenza delle collezioni;
- realizzazione di convegni, eventi, mostre e altre iniziative pubbliche;
- produzione editoriale e di *merchandising*;
- gestione diretta o indiretta e indirizzo dei servizi museali;
- *fundraising, marketing, servizi al pubblico.*

3. Il Museo si relaziona con il territorio, i portatori di interesse rilevante, i mass media, nonché con i vari ambiti della cultura quali, a titolo esemplificativo, l'arte contemporanea, la musica, la moda, il design, e con i settori produttivi, curando altresì le relazioni con enti pubblici e privati. A tal fine il Museo può stipulare accordi, convenzioni, protocolli d'intesa, atti e contratti con soggetti pubblici e privati.

II. Organi di governo

Art. 5 - Organi

Gli organi del Museo sono:

- Il Direttore
- il Consiglio di Amministrazione



- il Comitato Scientifico
- il Collegio dei revisori conti.

Art. 6 - Il Direttore

1. Il Direttore è il rappresentante legale del Museo e svolge tutte le funzioni previste dal regolamento di organizzazione del Ministero, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e dal decreto del Ministro 23 dicembre 2014, e successive modificazioni. In particolare, il Direttore:

- a) indirizza, programma e coordina le attività del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, convoca le loro riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e garantisce il pieno confronto fra tutti i componenti;
- b) stabilisce il piano tariffe, nonché gli orari di apertura delle Gallerie in modo da assicurarne la più ampia fruizione, in conformità con la normativa vigente;
- c) elabora, sentito il Direttore del Polo Museale Regionale, il progetto di gestione delle Gallerie comprendente le attività ed i servizi di valorizzazione, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione;
- d) determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici in coerenza con le direttive del Ministero.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto del Ministro, è composto dal Direttore del museo, e da quattro membri scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale. Ad eccezione del Direttore, i consiglieri rimangono in carica per cinque anni e possono essere confermati una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.

2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Direttore che lo convoca almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità o vi sia richiesta scritta di almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione stesso. Ogni convocazione, a pena di nullità, deve contenere l'ordine del giorno e deve essere inviata, a ciascun componente, almeno sette giorni prima della data di convocazione tramite mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. Le convocazioni possono articolarsi in più sedute. È ammessa la possibilità che le sedute si tengano in



audio/video conferenza; in tal caso la seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.

3. Il Consiglio di Amministrazione svolge i compiti previsti dall'articolo 11 del decreto del Ministro 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, ed in particolare:

- a) adotta lo Statuto del Museo e le sue eventuali modifiche, con l'assenso del Comitato Scientifico e del Collegio dei revisori dei conti;
- b) approva la carta dei servizi, il programma di attività annuale e pluriennale e ne verifica la compatibilità finanziaria e l'attuazione;
- c) approva il bilancio preventivo, le sue variazioni, il conto consuntivo;
- d) approva gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione rispetto ai progetti di valorizzazione predisposti dal Direttore del Museo, monitorandone la relativa applicazione;
- e) si esprime su ogni altra questione gli venga sottoposta dal Direttore del Museo.

4. Il *quorum* costitutivo è di tre componenti; il *quorum* deliberativo corrisponde alla maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la revisione o la modifica dello Statuto è richiesta la maggioranza qualificata di quattro componenti.

5. Le votazioni sono personali, palesi e non delegabili. Ciascun componente deve dichiarare preventivamente eventuali cause di astensione rispetto alla specifica materia trattata. In caso di triplice assenza consecutiva e non motivata di uno o più componenti, il Presidente può chiederne al Ministro la sostituzione, anche provvisoria.

6. In accordo con il Consiglio di Amministrazione il Presidente può invitare ad assistere in qualità di uditori alle sedute del Consiglio, su specifiche tematiche, rappresentanti di soggetti pubblici o privati o altri interlocutori di interesse per il Museo.

Art. 8 - Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico, organo consultivo del Direttore su questioni scientifiche, è composto dal Direttore del Museo e da quattro membri nominati con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Ministro 23 dicembre 2014, e successive modificazioni. Ad eccezione del Direttore, i consiglieri nominati dal MIBACT rimangono in carica per cinque anni e possono essere confermati una sola



volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.

2. Il Comitato è presieduto dal Direttore che lo convoca almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità o vi sia richiesta scritta di almeno tre componenti del Comitato stesso. Le convocazioni possono articolarsi in più sedute. Ogni convocazione per essere valida deve avvenire sulla base di un ordine del giorno e deve essere comunicata a ciascun componente almeno sette giorni prima della data di convocazione tramite mezzi che ne garantiscano la ricezione.

È ammessa la possibilità che le sedute si tengano in audio/video conferenza; in tal caso la seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.

3. Il Comitato Scientifico svolge i compiti previsti dall'articolo 12 del decreto del Ministro 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, e in particolare:

- a) formula proposte al Direttore e al Consiglio di Amministrazione;
- b) supporta il Direttore-nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività del Museo;
- c) predispone relazioni annuali di valutazione dell'attività del Museo;
- d) verifica e approva, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, le politiche di prestito e di pianificazione delle mostre;
- e) valuta e approva i progetti editoriali del Museo;
- f) si esprime sullo Statuto del Museo e sulle modifiche, nonché su ogni altra questione gli venga sottoposta dal Direttore del Museo.

4. Il *quorum* costitutivo è di tre componenti e l'organo si pronuncia e delibera con la maggioranza semplice dei presenti. Le votazioni sono personali, palesi e non delegabili. Ciascun componente deve dichiarare preventivamente eventuali cause di astensione rispetto alla specifica materia trattata. In caso di triplice assenza consecutiva e non motivata di uno o più componenti, il Presidente può chiederne al Ministro la sostituzione, anche provvisoria.

Art. 9 - Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile e opera in conformità con quanto previsto dall'articolo 20 del



decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97. In particolare, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, il Collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria, e patrimoniale delle Gallerie; si esprime altresì sullo Statuto e sulle modifiche statutarie.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al registro dei revisori contabili e nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.

3. È ammessa la possibilità che le sedute si tengano in audio/video conferenza; in tal caso la seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.

III. Organizzazione e gestione

Art. 10 - Organizzazione

1. L'organizzazione e la gestione delle risorse umane e strumentali delle Gallerie, ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono affidate al Direttore il quale, sentito il Consiglio di Amministrazione, predispone l'organigramma, in conformità alla normativa vigente e alla contrattazione collettiva.

2. Il Museo delibera e pubblica i programmi annuali e pluriannuali di attività, la Carta dei Servizi che contiene i servizi offerti al pubblico, i parametri quantitativi e gli standard qualitativi museali, il bilancio, preventivo e consuntivo, l'organigramma.

3. Le Gallerie sono organizzate in spazi espositivi, biblioteca, laboratori, depositi, aule didattiche, spazi di servizio e uffici, articolati secondo il seguente schema organizzativo:



I. Area per la gestione e la cura del patrimonio culturale

Il servizio assicura lo svolgimento delle funzioni di cura e gestione delle collezioni, e in particolare di registrazione, documentazione, digitalizzazione, archiviazione, ordinamento, ricerca e comunicazione scientifica; inoltre progetta e realizza interventi di conservazione, manutenzione, restauro, movimentazione, incluse quelle relative ai prestiti, e allestimento delle collezioni.

II. Area per l'amministrazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Il servizio assicura l'espletamento delle funzioni di amministrazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, del personale, degli affari generali e legali, del funzionamento ordinario, del controllo di gestione e fornisce assistenza agli Organi dell'Istituto.

III. Area per la gestione e la cura delle strutture e della sicurezza

Il servizio sovrintende e assicura la gestione delle strutture, degli impianti e degli allestimenti permanenti e temporanei delle Gallerie, ne garantisce la manutenzione e sovrintende alla sicurezza delle collezioni, del personale, del pubblico.

IV. Area per la gestione delle attività di accoglienza, vigilanza e mediazione

Il servizio assicura e coordina le funzioni di accoglienza del pubblico, di vigilanza degli spazi espositivi, di sviluppo dell'accessibilità al patrimonio, di gestione dei servizi educativi e di mediazione culturale e collabora ai progetti espositivi e di ricerca per valorizzarne la componente educativa e di didattica.

V. Area per la comunicazione e la valorizzazione culturale

Il servizio assicura le funzioni relative alla comunicazione museale e alla promozione delle Gallerie e delle loro attività, contribuendo alla definizione della loro identità e curando la corretta declinazione degli strumenti testuali e di immagine.

4. La definizione dei compiti e delle attività relative alle funzioni delle aree organizzative, nonché la relativa dotazione di personale, sono stabilite dal Direttore.

Art. 11 - Assetto finanziario

L'esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 ottobre, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile approva il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 12 - Patrimonio ed entrate

1. Le entrate delle Gallerie possono provenire, oltre che dal Ministero:



- a) dal sostegno di soggetti privati quali persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti no profit tramite ogni forma ammessa dalla normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo, donazioni, contributi, sponsorizzazioni nel rispetto del principio della trasparenza;
- b) dai ricavi derivanti dall'amministrazione del proprio patrimonio e dalle attività di autofinanziamento. Le Gallerie si finanziano tramite gli incassi della bigliettazione, i canoni derivanti dalla concessione di spazi, servizi, beni, diritti di uso e di riproduzione, i ricavi derivanti dalle produzioni editoriali e di *merchandising*, le risorse provenienti da iniziative di pubblica raccolta e pubblica sollecitazione e da eventuali accordi di partenariato e di collaborazione con soggetti esterni e da ogni altra forma ammessa dalla normativa vigente.

